

2) Se, in funzione della risposta alla prima questione, l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'allegato IX all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Romania e la decisione 2006/928 ⁽¹⁾ ostino a una normativa nazionale che limita la competenza della Direzione Nazionale Anticorruzione, attribuendo la competenza esclusiva a indagare sui reati di corruzione (in senso lato) commessi da giudici e procuratori a taluni procuratori appositamente designati (dal Procuratore Generale della Romania, su proposta dell'assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura) all'interno della Procura presso la Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta corte di cassazione e di giustizia) e, rispettivamente, delle procure presso le Corti d'appello, questi ultimi competenti anche per le altre categorie di reati commessi da giudici e procuratori.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Haskovo (Bulgaria) il 7 febbraio 2023 — «Ekostroy» EOOD / Agentsia «Patna infrastruktura»

(Causa C-61/23, Ekostroy)

(2023/C 189/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Haskovo

Parti

Ricorrente: «Ekostroy» EOOD

Convenuta: Agentsia «Patna infrastruktura»

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, debba essere interpretato nel senso che il requisito, previsto in detto articolo, del carattere proporzionato delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi di detta direttiva osta a una disciplina nazionale come quella oggetto del procedimento principale che prevede l'imposizione (a carico di persone fisiche o giuridiche) di una sanzione pecuniaria in misura forfettaria per violazioni delle disposizioni sull'obbligo di previa determinazione e previo pagamento di un pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale nazionale a prescindere dalla tipologia e dalla gravità di dette violazioni, fermo restando che è prevista la possibilità di liberarsi dalla responsabilità a titolo di illecito amministrativo mediante il pagamento di una cosiddetta «tassa compensativa».

⁽¹⁾ GU 1999, L 187, pag. 42.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) il 13 febbraio 2023 — Cobult UG / TAP Air Portugal SA

(Causa C-76/23, Cobult)

(2023/C 189/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Attrice: Cobult UG

Convenuta: TAP Air Portugal SA

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che un accordo firmato dal passeggero per il rimborso del prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, sotto forma di un buono di viaggio, sussista già qualora il passeggero opti per tale buono sul sito internet del vettore aereo operativo, precludendo così un successivo rimborso in contanti del prezzo del biglietto, e riceva detto buono per posta elettronica, mentre il rimborso del prezzo del biglietto in contanti è possibile solo dopo aver contattato il vettore aereo operativo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004 pag. 46, S. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Steinfurt (Germania) il 14 febbraio 2023 — UE / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-78/23)

(2023/C 189/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Steinfurt

Parti

Ricorrente: UE

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se la comunicazione di una modifica della prenotazione con la formulazione di seguito riportata e la successiva indicazione dei segmenti di volo di andata e di ritorno ancora mantenuti come da conferma della prenotazione soddisfino i requisiti in termini di contenuto di una «comunicazione della cancellazione» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004:

«Modifica della prenotazione

[Nome del vettore aereo] codice prenotazione: (...)

(Indicazione/modifica della prenotazione)

Gentile Cliente,

a causa della crisi dovuta alla pandemia di Coronavirus si rendono necessari ulteriori adeguamenti del nostro piano di volo. Ciò comporta delle modifiche anche per la Sua prenotazione.

Abbiamo cercato di trovare il collegamento migliore per Lei e La preghiamo di controllare la Sua prenotazione modificata. Sono indicati tutti i voli confermati del Suo viaggio, mentre i voli annullati non sono indicati».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
